



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 213 del 29-10-2021

OGGETTO

L.R. N. 9/2010, D.G.R.T. N. 1182/2015, D.G.R.T. N. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE 1 DELL'INDICE DI CRITICITA' PER LA QUALITA' DELL'ARIA (ICQA)

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs 31/03/1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "S maltimento dei rifiuti" comma 6 bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività

possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).";

Vista la Legge Regionale n. 09 del 11.02.2010 *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"* ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;
- che la legge sopra citata indica all'art. 12 comma 2 che i P.A.C. individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, quest'ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno risulta essere di 35;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 *"Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010"*, con la quale è stata individuata la "Zona Prato-Pistoia" come il territorio dei 9 comuni di Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 9 dicembre 2015 *"Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei P.A.C. e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011"* con la quale la Giunta Regionale:

- individua le "aree di superamento" così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 155/2010;
- individua i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'approvazione dei P.A.C. di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 9/2010 (interventi strutturali);
- dispone in 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione il termine entro cui i comuni di cui al punto precedente devono approvare i rispettivi P.A.C.;
- individua i Comuni tenuti all'inserimento nei propri P.A.C. anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12 comma 2, lettera b, della L.R. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce specifiche modalità con cui i Sindaci adottano gli interventi contingibili individuati sotto il coordinamento del competente Settore Regionale;
- stabilisce le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per le "aree di superamento";

Atteso che con la DGRT n. 1182/2015, richiamata al punto precedente, venivano stabiliti i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. 9/2010;

Preso atto che con la suddetta DGRT n. 1182/2015:

- il Comune di Quarrata è stato inserito nell'area di superamento denominata "Area di superamento piana Prato-Pistoia", in considerazione della riconosciuta rappresentatività a livello territoriale della centralina di monitoraggio denominata PT-Montale;
- è definita "Area di superamento piana Prato-Pistoia" come quella parte di territorio della "Zona Prato-Pistoia" identificata come critica e indicata nell'Allegato 1;
- sono indicate, nell'Allegato 1, le centraline di riferimento per la suddetta "area di superamento", ovvero quelle ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma/PO-

Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale);

- sono identificate, nell'Allegato 3, le stazioni della rete regionale idonee alla gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (centraline di tipo "urbana fondo"). Per l' "Area di superamento Piana Prato-Pistoia", per l'attivazione degli interventi contingibili, è stabilito che è necessario riferirsi pertanto alle centraline PO-Roma e PT-Montale;

Dato atto che i Comuni individuati dalla D.G.R.T. n. 1182/2015 come soggetti tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010 sono quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2010-2014) almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

Considerato che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto l'elenco dei Comuni tenuti all'elaborazione ed adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

Dato atto che l'elenco dei Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC non è stato al momento aggiornato dagli organi competenti alla luce dei superamenti relativi al quinquennio 2015-2019;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2016 è stato approvato il "Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria 2016-2020" del Comune di Quarrata, che prevede sia interventi di tipo strutturale che interventi contingibili ed urgenti, in recepimento delle disposizioni normative sopra richiamate;

Valutato che con propria comunicazione a mezzo mail del 22.10.2021 la Regione Toscana ha ricordato ai Comuni dell'Area di Superamento Prato-Pistoia la necessità di provvedere all'adozione dei provvedimenti previsti dalle D.G.R.T. n. 1182/2015 e n. 814/2016 e ha evidenziato altresì che, nelle more dell'emanazione di nuovi atti di programmazione di propria competenza, ritiene necessario confermare la validità dei PAC finora approvati;

Visto in particolare che nel paragrafo n. 4.3 della relazione tecnica del suddetto P.A.C. e nella scheda di intervento E2a vengono descritti gli interventi contingibili e urgenti da attivare in particolari situazioni di rischio di superamento dei valori limite, come di seguito descritto:

MISURE CONTINGIBILI:

- Scheda progettuale PAC E2a:

Nel "**periodo critico**" per l'inquinamento da PM10, come definito dalla Regione Toscana, emissione di ordinanza contingibile per vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale nelle aree a quota inferiore a 200 mt s.l.m. e contenere la combustione di biomasse (stufe, caminetti aperti ecc). La misura contingibile è accompagnata da inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) tramite gli strumenti di comunicazione e le iniziative di sensibilizzazione previste da altre specifiche schede progettuali.

In caso di "**indice di elevata criticità**" dovuto a elevato numero di superamenti consecutivi del limite giornaliero e previsioni meteo sfavorevoli, si prevede l'emissione di ulteriore ordinanza per il divieto di utilizzo di biomassa (legna: camini aperti, stufe tradizionali) per riscaldamento domestico, dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento e con la deroga per le aree non metanizzate.

L'adozione dei provvedimenti contingibili è affiancata da tutta l'attività informativa e comunicativa prevista nelle apposite schede PAC di cui al macrosettore I (informazione e educazione ambientale);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 814 del 01/08/2016 "*L.R. 09/2010. Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione degli interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2001*" con la quale sono state definite nuove modalità per la redazione dei piani di azione comunale (P.A.C.), nuovi criteri per l'individuazione delle azioni contingibili previste dagli stessi piani di azione e nuove modalità di comunicazione all'autorità competente dell'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA);

Considerato che al par. 5 dell'all. A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai P.A.C. dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad

1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2;

Dato atto che l'Indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) potrà assumere due valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola:

- VALORE 1: Dal **1 Novembre al 31 Marzo** l'indice ICQA viene impostato al **valore 1** per tutte le aree di superamento; ciò comporta che i Comuni adottino un primo pacchetto di provvedimenti, quelli previsti nel modulo 1 dei rispettivi Piani di Azione Comunale;
- VALORE 2: Dal **1 Novembre al 31 Marzo**, per ciascuna area di superamento, l'indice passa al **valore 2** qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati ed il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (di seguito 'numero di semafori rossi') risulti maggiore o uguale a 7; ciò comporta che i Comuni dell'Area adottino ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei rispettivi Piani di Azione Comunale. Per giorno di superamento si intende un giorno in cui la concentrazione giornaliera di PM10 in almeno una delle stazioni di riferimento dell'Area supera la soglia di 50 µg/m³. Nei provvedimenti ordinatori dovrà essere indicato il periodo degli interventi (tipicamente 4-5 giorni);

Considerato inoltre che l'allegato B della DGR 814/2016 prevede che:

- gli interventi vengano comunicati dai Comuni alla cittadinanza tramite sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una efficace comunicazione degli interventi stessi;
- ARPAT comunichi ai sindaci dei comuni interessati lo stato della qualità dell'aria ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi contingibili e urgenti;
- il sindaco attivi gli interventi contingibili previsti dal P.A.C. entro 24 h dalla comunicazione da parte di ARPAT per la durata predefinita;
- le previsioni relative alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati sarà fornita da LaMMA: in fase di prima applicazione, durante il periodo critico, dal primo novembre fino al successivo 31 marzo, LaMMA metterà a disposizione una previsione semplificata a 3 giorni, giorno stesso, primo e secondo giorno successivo;
- La prevista capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera sarà indicata tramite un semaforo con il seguente significato dei colori:

ROSSO: condizioni previste favorevoli all'accumulo di inquinanti;

VERDE: condizioni previste favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

ARANCIO: condizioni previste indifferenti all'accumulo degli inquinanti;

Dato atto inoltre che ai sensi della DGRT 814/2016 è fatta salva la podestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della sua intensità;

Considerato che a seguito dell'emanazione della delibera n. 814 del 01/08/2016 non è stato necessario un adeguamento del Piano di Azione Comunale approvato dal Comune di Quarrata, in quanto i contenuti del documento risultano già coerenti le disposizioni regionali;

Visti il "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente" (PRQA) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT 18 luglio 2018 n. 72 e l'accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, approvato con Delibera Regionale n. 1487 del 02.12.2019;

Evidenziato che per gli interventi contingibili e urgenti previsti nel P.A.C. del Comune di Quarrata 2016-2020:

- il "**periodo critico**" citato nella menzionata scheda P.A.C. E2a corrisponde al **VALORE 1** di cui all'all. B della DGRT 814/2016 sopra richiamata;
- l'"**indice di elevata criticità**" citato nella menzionata scheda P.A.C. E2a corrisponde al **VALORE 2** di cui all'all. B della DGRT 814/2016;

Vista l'attivazione del VALORE 1 di cui all'allegato B della DGRT 814/2016 a far data dal 01/11/2021 e fino al 31/03/2022;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal 01/11/2021 e fino al 31/03/2022, i

provvedimenti contingibili previsti dal Piano di Azione Comunale del Comune di Quarrata 2016-2020 per il "Periodo Critico" (Valore 1 ICQA), di cui alla scheda PAC E2a, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

a partire dal giorno 01/11/2021 e fino al giorno 31/03/2022:

il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;

INVITA

la cittadinanza, nel periodo più critico per l'inquinamento atmosferico da PM10, e dunque dal giorno 01/11/2021 ed almeno fino al giorno 31/03/2022:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:
 - contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
 - ridurre l'uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi non inquinanti quali la bicicletta (di tipo tradizionale, elettrica, a pedalata assistita), ovvero monopattino o similari;

INFORMA

che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è il Dott. Luigi Guerrera, Dirigente dell'Area 3 del Comune di Quarrata;

che al momento dell'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2020-2022 contenente al suo interno le disposizioni sulla trasparenza, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2020;

RICHIAMA

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta;

DISPONE

- la validità della presente ordinanza dal 01/11/2021 e fino al 31/03/2022;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Quarrata, avviso sui quotidiani locali e/o altre forme divulgazione che l'Amministrazione riterrà necessarie;
- la trasmissione del presente provvedimento a:

- a. Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - b. Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti;
 - c. Prefettura di Pistoia;
 - d. Provincia di Pistoia;
 - e. ARPAT;
 - f. ASL Toscana Centro;
 - g. Stazione dei Carabinieri di Quarrata;
 - h. Regione Carabinieri Forestale "Toscana" stazione di Pistoia;
 - i. Polizia Municipale di Quarrata;
 - l. Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia e Ambiente;
 - m. Albo Pretorio;
 - n. Comuni di Agliana, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;
- è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

I N C A R I C A

la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

A V V E R T E

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che in caso di raggiungimento di condizioni di "indice di elevata criticità" (indice ICQA pari a 2), dovuto a elevato numero di superamenti consecutivi del limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 e previsioni meteo sfavorevoli sarà, ogni volta, emessa ulteriore ordinanza contingibile (di durata pari a 4-5 giorni) contenente il seguente provvedimento aggiuntivo:

- divieto di utilizzo di biomassa (camini aperti, stufe tradizionali a legna) per riscaldamento domestico, dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento e con la deroga per le aree non metanizzate.

- che l'amministrazione comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Data
29-10-2021

IL SINDACO
MARCO MAZZANTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver notificato

a _____

consegnando una copia del presente atto nelle mani

di _____

Quarrata, _____

Il ricevente

Il Messo notificatore
